



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 961/10

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PERUGIA

SEZIONE 3

24/06/2012 ore 15:30

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZANETTI | MASSIMO |
| <input type="checkbox"/> | TEMPERINI | FRANCESCO |
| <input type="checkbox"/> | BACARO | MAURO |
| <input type="checkbox"/> | | |

SENTENZA
N°
Presidente e Relatore
Giudice
Giudice

PRONUNCIATA IL:

24-05-2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18-06-2012

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sull' appello n° 961/10
depositato il 30/11/2010
- avverso la sentenza n° 163/04/2010
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PERUGIA
proposto dall'ufficio: REGIONE DELL'UMBRIA
difeso da:
MANUALI AVV. PAOLA E MARSALA AVV. NATASCIA
C/O SERVIZIO AVVOCATURA REGIONALE
CORSO VANNUCCI, 30 PALAZZO AJO 06100 PERUGIA

IL SEGRETARIO
(Milena Torpiani)

controparte:

MARCO

06083 BASTIA UMBRA PG

difeso da:

CALVIERI PROF. AVV. CARLO
VIA BARTOLO, 43 06100 PERUGIA PG

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n°

55911 TAS.AUTOMOBILI 2005

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si discute in merito al diritto alle agevolazioni in materia di tasse di circolazione automobilistiche previsto dall'art. 63 della legge n. 342 del 2000.

Tale norma riconosce – tra l'altro – il diritto alla esenzione dal pagamento della tassa per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico costruiti da oltre venti anni e precisa che – così testualmente il comma 2 - “Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico “ a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizione o mostre; c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.”

Il comma successivo – 3 – aggiunge testualmente: “I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente”.

Ebbene la presente controversia, come molte altre che l'hanno preceduta dinanzi a questa ed altre Commissioni Tributarie, trae origine soprattutto dalla interpretazione della norma suddetta: secondo la Regione la norma è interpretata nel senso che all'ASI o, per quanto concerne i motoveicoli, anche alla FMI spetta il compito non soltanto di indicare annualmente le categorie dei veicoli che possano rivestire un interesse storico e collezionistico (vale a dire Fiat 500, A112 ecc... immatricolate in un determinato anno ed aventi particolari caratteristiche) ma anche quello di accertare la corrispondenza in concreto di un singolo veicolo alla categoria

determinata mediante un attestato in mancanza del quale il proprietario del veicolo non potrebbe vantare il diritto alla esenzione; secondo il proprietario del veicolo parte in causa (ma secondo una opinione diffusa anche in giurisprudenza, tra associazioni di consumatori ed in dottrina) la norma suddetta va invece interpretata nel senso di riservare all'ASI e per i motoveicoli anche alla FMI, il compito di indicare annualmente le categorie dei veicoli che possano rivestire un interesse storico o collezionistico, riconducendo poi il problema della sussunzione del singolo veicolo in una delle categoria individuate dall'ASI o dalla FMI ad un problema comune di prova, da risolvere secondo i consueti criteri ed eventualmente dunque anche mediante una autocertificazione. Tale seconda interpretazione troverebbe fondamento nella considerazione che il testo della norma laddove recita "Tale determinazione è aggiornata annualmente" rivelerebbe la natura di indicazione generale, di elenco riservata all'ASI o alla FMI e non di accertamento in concreto, essendo irragionevole un aggiornamento annuale concernente il singolo veicolo e non addicendosi il termine "determinazione" ad una attività certificatoria quanto piuttosto di scelta discrezionale sia pure tecnica.

Inoltre – aggiungono i sostenitori di questa seconda interpretazione – poiché l'ASI e la FMI sono associazioni di natura privatistica, richiedere l'attestato di tali associazioni per usufruire della esenzione si risolverebbe nel "costringere" i proprietari dei veicoli a divenire soci di tali enti per poter usufruire del servizio di certificazione, violando così anche il principio di libertà di associazione.

Nel caso in esame dunque si è verificato proprio questo: il proprietario del veicolo, al fine di usufruire della esenzione, ha prodotto una autocertificazione circa la corrispondenza del proprio veicolo (pacificamente immatricolato da più di venti anni) ad una delle categorie individuate dall'ASI ma la Regione, ritenendo di non poter riconoscere il diritto alla esenzione in mancanza di un attestato della ASI concernente il veicolo in questione, ha preteso il pagamento della tassa di circolazione; il proprietario del veicolo ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che, condividendo la tesi del ricorrente, ha annullato l'avviso di accertamento compensando le spese processuali.

Avverso la sentenza ha proposto appello la Regione dell'Umbria chiedendo che, in riforma della stessa, venga respinto il ricorso del contribuente e confermata la legittimità della imposta del pagamento della tassa di circolazione. A fondamento dell'appello ha posto i motivi che saranno appresso esaminati.

Il proprietario del veicolo si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione della impugnazione ma proponendo a propria volta appello incidentale diretto a conseguire la condanna della Regione al pagamento delle spese processuali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante censura la sentenza appellata lamentando la erroneità della interpretazione dell'art. 63 della legge n. 342 del 2000 proposto dal ricorrente e condiviso dalla Commissione ed aggiunge che l'autocertificazione non è

comunque idonea a provare la corrispondenza del veicolo alla categoria individuata dall'ASI.

Il motivo non è fondato.

Questa Commissione condivide la interpretazione fatta propria dalla Commissione Tributaria Provinciale: in primo luogo per il valore semantico del termine "determinazione" che sta ad indicare una attività di natura discrezionale, sia pure tecnica, espressione dunque di una volontà dell'associazione nel valorizzare determinati elementi di natura storica, estetica e di costume, tali dal consentire di individuare una categoria di veicoli piuttosto che un'altra come meritevole di esenzione, e non già una attività di natura certificatoria che, in quanto tale, non può avere nulla di discrezionale, essendo quello alla esenzione in presenza di determinate condizioni un diritto soggettivo; in secondo luogo perché l'aggiornamento annuale della determinazione, stabilito dalla norma, risulterebbe irragionevole per tutti i singoli veicoli, il che sta a confermare che con il termine determinazione il legislatore si è riferito ad una individuazione di categorie e non ad un provvedimento concernente il singolo veicolo: ma infine per la considerazione che esigere un attestato dell'ASI o della FMI costringerebbe i proprietari dei veicoli per poter usufruire della esenzione a sostenere dei costi molto vistosi e non addirittura superiori all'importo della stessa tassa di circolazione (tassa di iscrizione all'associazione o comunque pagamento di vari balzelli per il conseguimento dell'attestato da parte del soggetto non associato) frustrando così l'intenzione del legislatore che tale esenzione ha previsto.

Si deve dunque ritenere che all'ASI, o anche alla FMI per i motoveicoli, spetta il compito di indicare annualmente determinate categorie di veicoli da considerare di particolare interesse storico o collezionistico, rimanendo quella dell'accertamento della sussunzione del singolo veicolo in quella categoria e della corrispondenza delle caratteristiche in concreto a quelle individuate dall'ASI, o dalla FMI, un problema di prova, da affrontare e risolvere con i consueti criteri.

Ebbene nel caso in esame l'autocertificazione (unitamente all'epoca di immatricolazione bene nota alla Regione e comunque attestata dal libretto di circolazione) può essere ritenuta idonea sotto il profilo probatorio già in sede amministrativa ma sicuramente in sede giudiziaria dal momento che l'assoluzione dell'onere probatorio da parte del ricorrente deve essere apprezzata anche con riferimento alle contestazioni mosse dalla controparte circa il suo assunto, non essendo necessario provare puntualmente ciò che non viene contestato in fatto, e nel caso concreto a ben vedere la Regione non ha negato l'appartenenza del veicolo alla categoria individuata in via generale dall'ASI e la corrispondenza delle caratteristiche del veicolo a quelle proprie di tale categoria quanto negato in radice la possibilità di riconoscere l'esenzione a causa della mancata produzione di un attestato dell'ASI avente per oggetto quel particolare singolo veicolo.

Ritene dunque nel presente caso si deve ritenere provato che il veicolo in questione rientra nella categoria individuata dall'ASI e che le sue caratteristiche corrispondono a quelle della categoria, il diritto alla esenzione deve essere riconosciuto anche in mancanza di un attestato dell'ASI.

Donde la conferma della sentenza appellata.

L'obiettivo opinabilità della soluzione accolta ed il valore della
controversia rendono equa tra le parti la totale compensazione delle spese
processuali di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale, Sez. III

Conferma la sentenza appellata; spese compensate.

Perugia 24.5.2012

Il Presidente rel.

darioalbello@dottorini.com